Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

27/04/2021

FATTO

La ricorrente riferisce che nel terzo trimestre del 2009 veniva stipulato il contratto di prestito personale per un importo finanziato pari ad euro 18.862,25 da rimborsare in 84 rate mensili; tale contratto prevedeva un TAN del 8,95 % e un TAEG del 9,66 %; dai calcoli effettuati, il TAEG del finanziamento risulta essere pari all'10,887%; tale differenza è riconducibile al mancato inserimento dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG; nel caso di specie la polizza deve essere qualificata come obbligatoria in base alle decisioni del Collegio di Coordinamento del 12 settembre 2017 n. 10617, 10620, 10621; dall'analisi della documentazione, infatti, emerge che la polizza ha una funzione di copertura del credito, sussiste una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, l'indennizzo è parametrato al debito residuo, non è garantito il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito.

L'intermediario richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017 ed afferma che la copertura assicurativa ha carattere facoltativo come dimostrano: a) il diritto di recesso attribuito dall'art. 4 delle CGA al ricorrente senza "incidenza sull'efficacia (che permane) né sulle condizioni (che non mutano) del rapporto di finanziamento"; b) i contratti comparativi, non assistiti da polizza, prodotti agli atti stipulati con sovvenuti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente, contratti le cui

condizioni economiche sono pienamente rientranti nelle soglie di tolleranza indicate dalla decisione n. 16291/2018 del Collegio di Coordinamento; pertanto il calcolo del TAEG è certamente conforme alla normativa di riferimento.

In replica, parte ricorrente osserva che il contratto di finanziamento depositato da parte resistente è "privo di ogni riferimento circa la Data di sottoscrizione del Contratto"; la data attribuita dall'intermediario al contratto è arbitraria non essendovi evidenza alcuna in tal senso; la mancanza di una data provata "mina l'ammissibilità dei Contratti di Paragone allegati al secondo indice di prova della Dec. N. 10617 del 12 settembre 2017".

Nessuna controreplica della resistente.

Conclusioni di parte ricorrente:

» In merito a quanto esposto sinora, **con il presente RICORSO** il ricorrente invoca l'applicazione dei **commi 6 e 7 dell'art. 125-bis** (*art. 124 co. 5 nella versione del TUB del 2007*), **nonché comma 7 art. 117** del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (cfr. anche Tribunale di Chieti, sentenza n. 230 del 23 aprile 2015) e chiede all'ABF di:

- accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il Tasso Annuo Effettivo Globale indicato in contratto ed il Tasso Annuo Effettivo Globale rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula;

- accertare e dichiarare, la nullità della clausola del contratto di Pr. Personale n. [redacted] 96 relativo alla determinazione del TAEG:

- condannare l'Istituto di Credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del Capitale Residuo come determinato al precedente paragrafo, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione - ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese - di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Di parte resistente:

Chiarito quanto sopra, si insiste dunque per il rigetto integrale delle domande del ricorrente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente riguarda la rideterminazione degli interessi, in ragione del diverso ed effettivo TAEG.

In ordine alla data di stipula del contratto, parte ricorrente afferma che il contratto è stato stipulato "nel terzo trimestre del 2009". Per l'intermediario il contratto è stato stipulato il 02.04.2010; parte ricorrente lamenta la mancata inclusione nel calcolo del TAEG del premio della polizza assicurativa in quanto obbligatoria e, conseguentemente, invoca l'applicazione della normativa dettata in materia di credito ai consumatori (121 e ss. del TUB). Il contratto di finanziamento in oggetto, quindi, è stato stipulato prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al TUB ad opera del D.Lgs. n. 141/2010 (1° giugno 2011). L'importo del finanziamento al netto degli interessi e degli altri costi del credito ricade nella soglia fissata, al fine di definire l'ambito di applicazione della cennata disciplina, dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

Parte ricorrente afferma che, includendo anche i costi assicurativi, il TAEG ricalcolato sarebbe pari a 10,887 %; la polizza è a copertura del credito ed è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento, essendo l'adesione manifestata nel medesimo modulo contrattuale, tuttavia privo di data.

Secondo il Collegio di Coordinamento decc. nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, si hanno indici probatori sintomatici della natura obbligatoria della polizza assicurativa. La prova

contraria che l'intermediario è tenuto ad offrire onde superare i predetti elementi di presunzione di obbligatorietà consta, in via alternativa, di uno dei seguenti elementi probatori:

a) aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;

b) aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

c) aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Nel caso in esame l'intermediario ha prodotto documentazione volta a soddisfare l'elemento di prova contraria indicato ai punti b) e c).

Con riferimento all'elemento di prova di cui al punto b), l'intermediario afferma che i contratti prodotti sono relativi al medesimo rating creditizio del ricorrente. Si riporta il prospetto, che confronta i contratti prodotti dall'intermediario con il contratto oggetto di ricorso, sulla base dei criteri definiti dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 16291/18.

Si osserva che le parti non concordano sulla data di stipulazione del contratto: parte ricorrente afferma che il contratto è stato stipulato "nel terzo trimestre del 2009" mentre l'intermediario afferma che il contratto è stato stipulato il 02.04.2010. Tale data viene contestata da parte ricorrente nelle repliche, in cui eccepisce che la mancanza di una data provata "mina l'ammissibilità dei Contratti di Paragone allegati al secondo indice di prova della Dec. N. 10617 del 12 settembre 2017".

Questo Collegio, nella riunione del 22.12.2020, ha disposto il rinvio della trattazione del presente ricorso ad altra seduta con la seguente motivazione: "ritenutane la necessità, ai fini della decisione del ricorso, di individuare la data di conclusione del contratto di finanziamento numero ***796, richiede alle parti di produrre documentazione al riguardo".

Nessuna delle parti ha prodotto copia del contratto in parola recante la data oggetto di contestazione. Parte ricorrente ha rappresentato di aver avanzato, in data 04.03.2020, istanza ex art. 119 TUB senza tuttavia ottenere la documentazione contrattuale in parola; ha evidenziato che "l'unica data che viene riportata nei fascicoli allegati è la data di 07/2009 come da immagini allegate", sottolineando, altresì, che "dai documenti consegnati dall'Intermediario in Risposta alla ns. Richiesta Copia Doc. Ex Art. 119 TUB, non emergono altre Date se non quella indicata che, per esclusione, è stata considerata dal Ricorrente la Data di Stipula".

Orbene, non potendosi accertare la data del contratto de quo e dovendosi valutare i contratti comparativi offerti dalla resistente, e sopra riportati, come relativi al giugno 2010, quindi ininfluenti in relazione alla data ammessa dal ricorrente del luglio 2009, la domanda va accolta e, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa alla indicazione del TAEG, dispone la rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo previsto dalla normativa vigente e la restituzione al ricorrente di quanto finora corrisposto in eccedenza, maggiorato degli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI